

STRALCIO

TITOLO PRIMO NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuto del Piano – Inizio -

Il presente P.R.G.C. disciplina l'attività di pianificazione e gestione del territorio nel Comune di Trino sulla base delle finalità e dei contenuti di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Per la regolamentazione dell'attività edilizia, il presente P.R.G.C. fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio, redatto ai sensi dell'art. 87 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Art. 2 - Elaborati del Piano – Inizio -

Il presente P.R.G.C., è costituito dai seguenti elaborati:

1. relazione illustrativa;
2. allegati tecnici, relativi a:
 - 2.1. relazione geologico-ambientale;
 - 2.2. relazione geologico-tecnica;
 - 2.3. struttura agricola ed uso del suolo in atto a fini agroforestali ed estrattivi;
 - 2.4. stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale;
 - 2.5. condizioni abitative;
 - 2.6. dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici;
 - 2.7. struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali;
 - 2.8. struttura e dinamica economico-demografica;
 - 2.9. scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione;
3. tavole di piano, costituite da:
 - 3.1. inquadramento territoriale - scala 1/25.000 (Tavola A.);
 - 3.2. territorio comunale - scala 1/10.000 (Tavola B.);
 - 3.3. centro urbano - scala 1/2.000 (Tavola C.1.);
 - 3.4. frazione Robella - scala 1/2.000 (Tavola C.2.);
 - 3.5. area industriale - scala 1/2.000 (Tavola C.3.);
 - 3.6. centro storico - scala 1/1.000 (Tavola D.);
 - 3.7. parco urbano in località S. Michele - scala 1/1.000 (Tavola E.);
4. norme di attuazione, costituite dal presente documento.

Art. 3 - Destinazione d'uso e relativo cambiamento – Inizio -

Ai fini della disciplina delle destinazioni d'uso (art. 13, comma 1o, L.R. 56/77 e s.m.i.) il Piano fa riferimento alla seguente classificazione normativa degli usi del suolo:

- R. residenziale, relativo all'attività abitativa e alle funzioni private ad essa complementari, ivi compresa la sosta degli autoveicoli;
- T. terziario, relativo alle attività del commercio al dettaglio ed all'ingrosso, dei pubblici esercizi, dell'artigianato di servizio ed artistico, delle libere professioni, del credito e delle assicurazioni, della ricettività alberghiera, della cultura e del tempo libero. Il complesso di tali attività dà luogo alle seguenti tre classi di destinazione d'uso:
- T.1. attività che occupano unità edilizie non superiori a 700 mc;
 - T.2. attività che occupano unità edilizie superiori a 700 mc ed inferiori od uguali a 1500 mc;
 - T.3. attività che occupano unità edilizie superiori a 1500 mc;
- P. produttivo, relativo alle attività industriali ed a quelle artigianali produttive, alle attività terziarie integrate all'attività produttiva riguardanti la direzionalità, i servizi d'impresa e la ricerca tecnologica, alle attività inerenti il trattamento e lo stoccaggio delle merci per il trasporto delle medesime, alle attività di deposito e trattamento di rottami ed alle attività estrattive. Il complesso di tali attività dà luogo alle seguenti tre classi di destinazione d'uso:
- P.1. attività che occupano unità edilizie non superiori a 700 mc;
 - P.2. attività che occupano unità edilizie superiori a 700 mc;
 - P.3. attività estrattive;
- S. servizio pubblico, relativo alle attività ed alle attrezzature di interesse comunale. Il complesso di tali attività dà luogo alle seguenti due classi di destinazioni d'uso:
- S.1. servizi rientranti nelle categorie di cui all' art. 21, L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - S.2. servizi non rientranti nelle categorie di cui alla lettera precedente e impianti tecnologici (depuratore, discarica, acquedotto, energia elettrica. ecc.);
- F. servizio pubblico, relativo alle attività ed alle attrezzature di interesse generale o sovraccomunale (art. 22, L.R. 56/77 e s.m.i.);
- M. mobilità, relativo alle attività di trasporto delle persone e delle merci. Il complesso di tali attività dà luogo alle due seguenti classi di destinazione d'uso:

- M.1. attività di circolazione di autoveicoli (essendo, quella di sosta ad uso pubblico, già compresa in S.1.), che richiedono spazi pubblici o ad uso pubblico);
- M.2. attività di circolazione su rotaia;

A. agricolo, relativo alle attività agricola, zootecnica e forestale, ivi compresa l'attività di commercializzazione dei prodotti aziendali.

Costituisce cambiamento di destinazione d'uso la sostituzione di una attività, appartenente ad una delle indicate classi (R., T.1., T.2., T.3., P.1., P.2., S.1., S.2., F., M.1., M.2., ed A.) con un'altra appartenente ad una classe diversa.

Non sono ammessi cambiamenti di destinazione d'uso che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste nel presente Piano.

Qualora, nell'attuazione del Piano, ai fini di assicurare una migliore compatibilità localizzativa, si dovesse riconoscere l'opportunità di variare i dati volumetrici, in base ai quali sono state individuate le sottoclassi delle destinazioni d'uso di cui in T. e in P., l'Amministrazione Comunale può adottare le necessarie modifiche, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante di Piano.

Art. 4 - Compatibilità localizzativa – Inizio -

Il Piano suddivide il territorio comunale in aree normative a ciascuna delle quali assegna le destinazioni d'uso ammesse. Le destinazioni d'uso ammesse si suddividono in destinazioni d'uso principali e in destinazioni d'uso secondarie.

Le attività di cui alle lettere R., T.3., P.2., S.1., S.2., F., M.1., M.2., ed A. dell'art. 3, costituiscono le destinazioni d'uso principali per ogni area normativa.

Il Piano individua aree normative monofunzionali, laddove ammette una sola destinazione d'uso principale, ed aree normative polifunzionali, laddove ammette più di una destinazione d'uso principale.

Ogni cambiamento del perimetro di tali aree, o della destinazione d'uso principale costituisce variante di Piano.

Per le aree destinate a servizi pubblici, di cui in S.1. e in F., il Piano indica, di norma, le sottoclassi di servizio relative ai vari tipi di standards indicati agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Tale indicazione potrà essere variata, passando da una ad un'altra sottoclasse della stessa classe, senza che ciò costituisca variante di Piano.

Valgono, inoltre, le seguenti norme generali di compatibilità localizzativa, che definiscono, per ciascuna area normativa, le destinazioni d'uso secondarie ammesse:

- a. l'attività abitativa è ammessa anche nelle aree a destinazione terziaria (T.3.) o produttiva (P.2.), o di servizio pubblico (S. e F.), nella misura strettamente necessaria alle

esigenze di custodia e di conduzione delle attività, che costituiscono la destinazione d'uso principale, o nelle aree a destinazione agricola (A.), oltre che nella misura necessaria alle esigenze di conduzione agricola del fondo e dell'imprenditore agricolo, così come indicato al comma 3o, dell'articolo 25 della L.R. 56/77 e s.m.i., anche ai fini del recupero di edifici non più utilizzati a scopo agricolo, nel rispetto di quanto indicato nelle norme specifiche di area;

- b. le attività terziarie di cui in T.1. e in T.2. sono ammesse nelle aree a destinazione residenziale (R.), o terziaria (T.3.), o produttiva (P.2.), fatte salve le limitazioni poste dal vigente piano di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva. Sono, inoltre, ammesse nelle aree a destinazione agricola(A.), solo ai fini di recupero di edifici non più utilizzati a scopo agricolo, nel rispetto di quanto indicato nelle norme specifiche di area;
- c. le attività produttive di cui in P.1. e P.2., limitatamente all'artigianato, e comunque non nocivo o inquinante, possono essere localizzate anche nelle aree R. e T.3.;
- d. le attività estrattive di cui in P.3. possono essere localizzate nelle aree a destinazione agricola (A.), nel rispetto di quanto previsto all'art. 55 della L.R., 56/77 e s.m.i. e delle LL.RR. 22.11.78, n. 69 e 21.01.85, n. 4.

Nelle norme specifiche di area il Piano può introdurre limitazioni alle compatibilità localizzative, stabilite dalle norme generali, di cui ai punti precedenti.

Per gli immobili che, alla data di entrata in vigore del presente Piano, siano occupati da attività in contrasto con le destinazioni d'uso e le compatibilità localizzative ammesse, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dalle norme specifiche di area.

Art. 5 - Tipi di intervento urbanistico – Inizio -

Ai fini della disciplina dei tipi di intervento e in base a quanto previsto al comma 3o dell'art. 13 della L.R. 56/77 e s.m.i., si precisa quanto segue.

Il Piano si attua attraverso interventi urbanistici riferiti alle varie aree normative di intervento, così come individuate sulle tavole di Piano.

Con riferimento alle aree già urbanizzate il Piano prevede un insieme di operazioni riconducibili ai seguenti tipi di intervento urbanistico:

1. **manutenzione urbanistica**: complesso di operazioni mirate al mantenimento e al miglioramento delle aree ad edificazione consolidata, relativamente recente, per le quali non è prevista, allo stato attuale, la possibilità di interventi di trasformazione urbanistica.

L'intervento in oggetto prevede:

- a) con riferimento agli spazi privati:

- tutti i tipi di intervento edilizio, così come indicati dal Regolamento Edilizio, comprese la demolizione con ricostruzione e la nuova costruzione, sebbene questi due tipi di intervento assumano, date le caratteristiche dell'area, un carattere di eccezionalità, e possano non essere ammessi per determinate parti del tessuto edilizio dell'area medesima;
 - interventi di miglioramento e consolidamento del verde privato;
 - interventi di cambiamento di destinazione d'uso allo scopo di migliorare la qualità ambientale dell'area;
- b) con riferimento agli spazi pubblici:
- il mantenimento e miglioramento del reticolo stradale;
 - il mantenimento dei viali esistenti;
 - l'adeguamento delle infrastrutture tecniche se carenti od obsolete;
 - il mantenimento delle piazze e dei giardini pubblici;
 - l'ammodernamento e il potenziamento delle attrezzature e dei servizi di interesse sociale;

2. **recupero urbanistico**: complesso di operazioni finalizzate alla conservazione, al risanamento e ad una migliore utilizzazione del tessuto urbano di valenza storica.

L'intervento in oggetto prevede:

- a) con riferimento agli spazi privati:
- il restauro per gli edifici vincolati ai sensi di legge;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria e il risanamento conservativo per gli edifici che, pur non vincolati ai sensi di legge, rivestono particolare valore storico-architettonico o documentario;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia per gli edifici che non rivestono particolare valore storico architettonico, per i quali, comunque, occorre attenersi al rispetto delle caratteristiche architettonico-ambientali dell'area;
 - la demolizione per quei bassi fabbricati o per quelle parti di edificio che costituiscono elementi deturpanti;
 - la ricostruzione di edifici fatiscenti;
 - il cambiamento di destinazione d'uso allo scopo di migliorare la qualità ambientale dell'area;
- b) con riferimento agli spazi pubblici:
- la conservazione e/o il ripristino di tutti quegli elementi che concorrono a riqualificare architettonicamente il reticolo stradale, (pavimentazione, eventuali marciapiedi ed elementi di arredo urbano, ecc.);
 - la realizzazione di apposite aree per la sosta e il parcheggio;
 - l'adeguamento o, se assenti, la realizzazione delle infrastrutture tecnologiche;
 - il recupero e la valorizzazione delle piazze sia a livello funzionale, sia a livello architettonico;

- la conservazione e la valorizzazione del verde pubblico tramite opere di sistemazione e piantumazione;
- la conservazione e la valorizzazione di edifici ed attrezzature pubbliche;

3. **ristrutturazione urbanistica**, complesso di operazioni aventi lo scopo di sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con un tessuto diverso, tramite interventi che comportino anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

La ristrutturazione urbanistica, in quanto trasformazione di tessuti urbani, si applica a parti di città prive di valore architettonico-ambientale e caratterizzate da elevato stato di obsolescenza fisica e funzionale e/o dalla presenza di attività che costituiscono fattore di rischio ambientale e, più in generale, di abbassamento della qualità ambientale di parti consistenti di città.

L'intervento in oggetto prevede:

a) con riferimento agli spazi privati:

- tutti i tipi di intervento edilizio, così come indicati nel Regolamento Edilizio;

b) con riferimento agli spazi pubblici:

- il cambiamento e potenziamento del reticolo viario ed infrastrutturale;
- la modificazione o la realizzazione di piazze e giardini;
- il cambiamento di destinazione d'uso;
- la modificazione o la realizzazione di edifici ed attrezzature pubbliche.

Con riferimento alle aree da urbanizzare, in parte o del tutto, il Piano prevede un insieme di operazioni riconducibili ai seguenti tipi di intervento:

4. **completamento**, complesso di operazioni finalizzate alla realizzazione di nuove opere, su parti di territorio già parzialmente edificate e già dotate, in buona misura, delle principali opere di urbanizzazione e, pertanto, edificabili senza o con limitati "costi di soglia".

L'intervento in oggetto prevede, per quanto concerne gli spazi privati e gli spazi pubblici, tutti gli interventi edilizi indicati nel Regolamento Edilizio, con una netta prevalenza degli interventi di nuova costruzione.

5. **nuovo impianto**, complesso di operazioni finalizzate alla utilizzazione di aree inedificate, in larga misura prive delle opere di urbanizzazione e, pertanto, edificabili con "costi di soglia".

L'intervento in oggetto prevede, per gli spazi privati e per quelli pubblici, l'intervento di nuova costruzione.

Con riferimento, infine, alle aree diverse da quelle urbanizzate e da quelle da urbanizzare, e cioè, con riferimento alle aree agricole, a quelle di tutela ambientale ed a

parco ed a quelle sottoposte a vincoli di inedificabilità, il Piano definisce, nelle norme specifiche, gli interventi ammessi ed i vincoli relativi ai medesimi.

Art. 6 - Modalità di attuazione degli interventi – Inizio -

Gli interventi urbanistici, di cui all'articolo precedente, si attuano secondo le due seguenti modalità:

- 1) modalità diretta, cioè tramite concessione o autorizzazione degli interventi edilizi, così come previsto all'art. 48 della L.R. 56/77 e s.m.i., e secondo le modalità procedurali indicate nel Regolamento Edilizio;
- 2) modalità indiretta, cioè tramite la preventiva approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.), tra quelli di cui agli artt. 32, 38, 41, 41-bis, 42, 43, 44, 46 e 47 della L.R. 56/77 e s.m.i., da formare ed approvare secondo quanto prescritto agli artt. 39 e 40 oltre che agli artt. suddetti della medesima L.R..

Gli interventi di manutenzione urbanistica, recupero urbanistico e completamento si attuano, in generale, secondo la modalità diretta.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto si attuano, in linea generale, secondo la modalità indiretta.

Nelle norme specifiche di area sono indicati i casi in cui sono previste deroghe alle norme generali di cui ai due commi precedenti, fatta comunque salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di individuare, anche là dove non indicato dal Piano, aree da assoggettare alla preventiva formazione di S.U.E., così come previsto al comma 2o, art. 32, L.R. 56/77 e s.m.i..

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione, per i quali sia ammessa la modalità diretta, le prescrizioni particolari di area preciseranno i casi in cui la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini le modalità di applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8.

Art. 7 - Volumetria edificabile – Inizio -

Per ciascuna area normativa, in cui è suddiviso il territorio comunale, il P.R.G.C. definisce i limiti volumetrici di edificabilità attraverso gli indici urbanistici ed edilizi, così come definiti al successivo art. 13 e all'art. 71 del Regolamento Edilizio.

Per le aree a destinazione residenziale gli indici utilizzati sono:

- l'indice volumetrico massimo di edificabilità territoriale (It);

- l'indice volumetrico massimo di edificabilità fondiaria (If);
- il rapporto massimo di copertura (Rc);
- l'altezza massima dell'edificio (H).

Per le aree a destinazione terziaria e produttiva gli indici utilizzati sono:

- l'indice superficiale massimo di utilizzazione territoriale (Ut);
- l'indice superficiale massimo di utilizzazione fondiaria (Uf);
- il rapporto massimo di copertura (Rc).

Gli indici territoriali (It e Ut) vengono utilizzati in quelle aree normative, in cui il P.R.G.C. prevede obbligatoriamente la modalità di attuazione indiretta; gli indici fondiari (If ed Uf) vengono utilizzati in quelle aree normative, in cui il P.R.G.C. consente la modalità di attuazione diretta.

Art. 8 - Aree a servizi: determinazione quantitativa e modalità di acquisizione – Inizio -

Il P.R.G.C. individua le aree normative (indicate con il codice S.1.) in cui gli interventi di nuova edificazione concorrono alla formazione degli standards urbanistici di cui all'art. 21, L.R. 56/77 e s.m.i., tramite la dismissione delle aree a servizi per l'urbanizzazione secondaria.

La computazione di tali aree avviene avendo come base l'intero abitato e non la singola area sede d'intervento esecutivo. Pertanto non esiste alcuna diretta relazione economica o matematica, tra il singolo metro in cessione ed un ipotetico metro necessitante alla realizzazione delle aree a servizi.

La determinazione quantitativa delle aree a servizi, che ogni intervento di ampliamento o di nuova costruzione deve dismettere, avviene sulla base dell'indice di urbanizzazione secondaria (Sus). Tale determinazione quantitativa si riferisce alle effettive dimensioni dell'intervento di ampliamento o di nuova costruzione oggetto di concessione.

All'atto della concessione, le aree devono essere dismesse gratuitamente all'amministrazione comunale.

In alternativa alla dismissione, l'amministrazione comunale può concedere, nei casi espressamente previsti dalle norme specifiche di area, che il privato versi l'equivalente monetario del valore delle medesime.

Le modalità di acquisizione delle aree a servizi vengono disciplinate tramite convenzione redatta ai sensi dell'art. 45, L.R. 56/77 e s.m.i., nel caso in cui l'attuazione del P.R.G.C. avvenga secondo la modalità indiretta (S.U.E.); nel caso in cui l'attuazione del P.R.G.C. avvenga secondo la modalità diretta, L'Amministrazione Comunale può, secondo quanto previsto dall'art. 49, quinto comma, L.R. 56/77 e s.m.i. subordinare la

concessione alla stipula di una convenzione o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.

Art. 9 - Classificazione delle aree normative di intervento – Inizio -

Il Piano esercita la propria efficacia normativa assegnando, alle varie parti del territorio comunale, le destinazioni d'uso principali e quelle secondarie, gli interventi urbanistici ammessi, le loro modalità di attuazione, gli indici urbanistici per il dimensionamento degli stessi. In relazione alle diverse caratteristiche urbanistiche delle varie parti del territorio comunale, il Piano precisa i contenuti normativi sopra indicati, suddividendo il territorio stesso in aree normative di intervento che, opportunamente indicate sulla tavola di Piano, consentono di definire topograficamente le prescrizioni normative del medesimo.

Ogni cambiamento del perimetro di tali aree costituisce variante di Piano.

Le aree normative individuate fanno riferimento alla seguente classificazione, la quale, per ragioni di uniformità con il quadro normativo nazionale, è stata organizzata in modo tale da renderla confrontabile con le "zone territoriali omogenee", di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68:

1. aree urbanizzate, distinte in:

- A. aree interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da loro porzioni, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

L'intervento ammesso per tali aree è quello di recupero urbanistico di cui al punto 2 dell'art. 5.

- B. aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle aree A., e con gradi diversi di trasformabilità urbanistica.

Gli interventi ammessi per tali aree, sono:

- per le aree dove non esiste un potenziale di trasformazione urbanistica, la manutenzione urbanistica di cui al punto 1 dell'art. 5;
- per le aree dotate di un elevato grado di trasformabilità o per le quali si ponga l'esigenza di una trasformazione urbanistica, la ristrutturazione urbanistica di cui al punto 3 dell'art. 5.

2. aree urbanizzabili, distinte in:

- C. aree, intercluse o al margine del tessuto urbano per le quali è previsto l'intervento di completamento o di nuovo impianto di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 5.

- D. aree, libere, a destinazione produttiva da attrezzare ai sensi della lettera a, comma 1o, art. 26, L.R. 56/77, e quindi da sottoporre all'intervento di nuovo impianto di cui al punto 5 dell'art. 5.
3. aree non urbanizzabili:
- E. destinate ad usi agricoli e disciplinate dalle norme specifiche di area.
4. aree per attrezzature e servizi pubblici:
- S. aree destinate ad attrezzature e servizi di livello comunale distinte in:
 - S.1., per attrezzature e servizi rientranti nelle categorie di cui all'art. 21, L.R.56/77 e s.m.i.;
 - S.2., per le restanti attrezzature e servizi e per gli impianti tecnologici;
 - F. aree destinate ad attrezzature e servizi di interesse generale (art. 22, L.R. 56/77).

Art. 10 - Limiti di distanza nell'ubicazione degli edifici – Inizio -

Nell'ubicazione degli edifici valgono i limiti di distanza di seguito indicati.

10.1. Distanze minime tra edifici

Le distanze minime tra edifici sono determinate sulla base delle norme di cui all'art. 9 del D.M. 1444/68.

Per l'applicazione di tali norme si precisa che:

- a) non si intendono finestrate le pareti in cui sono praticate unicamente aperture per vani di servizio, vani tecnici ed autorimesse;
- b) le pareti dei bassi fabbricati, adibiti ad autorimessa, non sono da considerarsi come "pareti di edifici antistanti" ai fini del rispetto del vincolo della distanza minima da pareti finestrate.

10.2. Distanze minime degli edifici dai confini

Quando la nuova costruzione sia antistante ad un lotto ineditato, valgono i seguenti limiti di distanza dal confine:

- nel caso di parete finestrata, la distanza minima dal confine deve essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato, con un minimo di m 5,00;
- la stessa norma si applica per le pareti non finestrate qualora le medesime abbiano uno sviluppo superiore a m 12.

Per l'applicazione di tali norme, vale quanto precisato alla lett. a) del comma 2o del precedente art. 10.1.

Tali distanze sono riducibili, per tutte le aree, fino a m 0,00 se è intercorso accordo con il confinante o se preesiste parete a confine non finestrata.

Per le aree A.2.r., B.1.r.1., B.1.r.2., C.4.r., tali distanze sono riducibili a m 0,00, solo con pareti non finestrate, anche nei casi in cui la limitata ampiezza del lotto non

consenta l'edificazione isolata o gli ampliamenti necessari al miglioramento igienico funzionale, ed, infine, per la costruzione di bassi fabbricati adibiti ad autorimessa

10.3. Distanza minima degli edifici dal ciglio stradale

Nell'area normativa di tipo A. (centro storico) e in quegli isolati delle aree normative di tipo B., dove il tessuto edilizio ha dato luogo alla formazione della cortina edificata continua, le nuove costruzioni devono attenersi al filo di costruzione determinato dall'allineamento della preesistente cortina continua.

Nelle restanti aree normative, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, valgono le seguenti distanze minime tra gli edifici di nuova costruzione e il ciglio stradale, così come definito all'art. 2 del D.M. 1404/68:

- m. 5,00, per le strade di larghezza inferiore o uguale a m. 10,50;
- m. 7,50, per le strade di larghezza superiore a m. 10,50.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al comma precedente nel caso di edifici e di strade in terni a S.U.E. fermo restando che non sono ammesse distanze inferiori per gli edifici disposti lungo le strade che costituiscono la rete viaria esterna all'area di S.U.E..

Per quanto non evidenziato o in contrasto, valgono i disposti di cui al D.L. 30 aprile 1992 n. 285 integrato con il D.L. 10 settembre 1993 n. 360 ed il D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 integrato con il D.P.R. del 26 aprile 1993 n. 147.

Art. 11 - Fasce e zone di rispetto e loro utilizzazione – Inizio -

Per le fasce e le zone di rispetto e la loro utilizzazione vale quanto di seguito indicato.

11.1. Fasce di rispetto dei nastri e degli incroci stradali

Le fasce di rispetto della viabilità urbana ed extraurbana possono essere utilizzate per le destinazioni di cui al 3o e all'ultimo comma, art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i., ivi inclusi gli impianti per la distribuzione del carburante; in dette fasce sono altresì autorizzati gli interventi previsti al penultimo comma dello stesso articolo, e sono applicabili le norme di cui al comma 10o dell'art. 27, L.R. 56/77 s.m.i..

11.2. Fasce di rispetto delle ferrovie

Le fasce di rispetto delle ferrovie hanno una profondità di m 30 misurati a partire dalla rotaia più vicina, fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 753/1980.

In dette fasce valgono le norme di cui al comma 4o dell'art. 27, L.R. 56/77 s.m.i..

Nell'ambito delle aree ferroviarie e delle relative fasce di rispetto sono consentiti gli interventi delle Ferrovie dello Stato.

11.3. Zone di rispetto dei cimiteri

Nelle zone di rispetto dei cimiteri, indicate nella tavola di piano, si applicano le norme di cui al comma 5o art. 27, L.R. 56/77 e s.m.i..

Sono altresì applicate le norme di cui al sesto comma del suddetto articolo, che prevedono la parziale riduzione della profondità delle fasce di rispetto ove la situazione orografica, e l'assetto degli abitati e gli edifici esistenti, non consentano - anche ai fini dell'ampliamento degli impianti cimiteriali esistenti - fasce di rispetto della profondità di m. 150. Sono altresì applicabili le norme di cui all'ultimo comma art. 27, L.R. 56/77 e s.m.i..

Sino a che la procedura attivata per ridurre le fasce di rispetto delle aree cimiteriali non sarà positivamente conclusa, vigono le fasce di rispetto individuate nel Piano precedente.

11.4. Fasce di rispetto attorno alle pubbliche discariche e agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto

Le fasce di rispetto di dette opere hanno una profondità di m. 100, misurata a partire dal perimetro dell'area destinata all'attrezzatura specifica.

In dette fasce sono ammesse unicamente le destinazioni indicate al comma 3o art. 27, L.R. 56/77 e s.m.i..

11.5. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali ed artificiali

Con riferimento alle fasce di rispetto dei corsi *acqua* naturali ed artificiali valgono le norme di cui all'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Inoltre, per i corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D.11.12.1933, n. 1775, valgono le norme di cui alla L. n. 431 del 8.8.1985.

11.6. Fasce di rispetto delle linee elettriche aeree

Ai fini di tutela degli infortuni, nell'ambito delle fasce di rispetto sotto indicate, la fabbricazione è sottoposta alle prescrizioni del D.M. n. 28 del 21.3.1988 (Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne), nonché alle prescrizioni del D.P.R. n. 164 del 7.1.1954 per i lavori svolti in prossimità dei conduttori elettrici.

Ampiezza delle fasce di rispetto in relazione alla tensione delle linee:

- m 6 o 8 per tensioni fino a 30 KV (m 6 per linee armate con traversa in piano o a cimello, m 8 per quelle armate con 3 mensole sfalsate);
- m 15 per tensioni sino a 150 KV;
- m 20 per tensioni oltre 150 KV sino a 220 KV;
- m 30-40 per tensioni oltre 220 KV.

Art. 12 - Caratteristiche degli spazi per la mobilità – Inizio -

12.1. Viabilità

Le sedi stradali destinate ad accogliere il traffico veicolare pubblico e privato e quello pedonale, comprendono:

- viabilità territoriale: con funzione intercomunale;
- viabilità primaria: con funzione di raccordo principale fra la viabilità intercomunale e la viabilità di distribuzione;
- viabilità di distribuzione: con funzione capillare di servizio al tessuto insediativo.

Con riferimento alla viabilità territoriale ed a quella primaria, le planimetrie di Piano riportano il tracciato delle strade esistenti e di quelle previste o da potenziare all'interno e all'esterno delle aree di insediamento di P.R.G..

Per le aree di nuovo insediamento i tracciati della viabilità locale, a meno di specifiche indicazioni di P.R.G., sono demandati allo S.U.E.

In sede di esecuzione i tracciati delle strade di nuova costruzione possono subire variazioni, senza costituire variante di Piano, purché contenute entro le fasce di rispetto stabilite dai D.M. 1404/68 e 1444/68.

Nelle aree destinate a servizi pubblici il cambiamento della viabilità o dell'area a parcheggio pubblico, indicate dal piano, non costituisce variante.

Le dimensioni delle sezioni delle strade, previste dal P.R.G.C. o da prevedere negli S.U.E. o da potenziare, sono, di norma, così stabilite:

- sezione minima di mt 10,50 per la viabilità a servizio degli insediamenti residenziali nel caso di viabilità a doppio senso, e mt 7,00 nel caso di viabilità a senso unico;
- sezione minima di mt 12,00 per strade a servizio degli insediamenti produttivi;
- sezione minima di mt 6,00 per strade a servizio dell'attività agricola;
- tutte le strade a fondo cieco dovranno terminare con una piazzola che consenta la possibilità di inversione di marcia. Per tracciati con lunghezza superiore a mt 60 si dovranno prevedere opportuni slarghi alternati.

12.2. Parcheggi ed autorimesse

I parcheggi ad uso pubblico, da computarsi ai fini degli standards di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., possono essere reperiti nelle piazze, in appositi spazi al di fuori delle aree di circolazione, lungo le strade, o in edifici.

Nel caso di interventi all'interno del centro storico o di ristrutturazione urbanistica, la superficie da destinare a parcheggio ad uso pubblico potrà essere reperita anche nel sottosuolo.

Ai fini degli standards, di cui al citato art. 21, sono computabili, oltre alle aree delle quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico, nelle proporzioni che verranno definite, per ogni intervento negli S.U.E..

I parcheggi e le autorimesse ad uso privato sono soggetti, oltreché alle norme di cui al Regolamento Edilizio, alle seguenti norme:

- le nuove costruzioni ad uso residenziale devono essere dotate di almeno 1 posto auto al coperto e 1 allo scoperto per ogni unità immobiliare;
- per gli edifici esistenti ad uso residenziale, in occasione di interventi che eccedono la manutenzione ordinaria, l'amministrazione comunale si riserva di richiedere, in tutti i casi in cui ciò sia tecnicamente fattibile, il reperimento di spazi per la sosta al coperto o allo scoperto, nel rapporto indicato al punto precedente;
- i volumi edilizi destinati ad autorimesse reperiti in occasione di interventi su edifici esistenti, di cui al punto precedente, non costituiscono volumetria utile anche ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione.

Art. 13 - Indici urbanistici per il dimensionamento degli interventi – Inizio -

Per dimensionare gli insediamenti consentiti con i vari interventi urbanistici, il Piano fa riferimento agli indici qui di seguito definiti.

St = superficie territoriale (mq), viene usata per normare l'estensione delle aree, obbligatoriamente soggette a S.U.E., interessate da interventi di trasformazione urbanistica, di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 5. Essa comprende tutta la superficie dell'area ad esclusione di quella delle aree già occupate da opere di urbanizzazione primaria o secondaria o già di proprietà pubblica e destinate dal Piano alle medesime opere;

Sf = superficie fondiaria (mq), viene usata per normare l'estensione dell'area che è suscettibile di utilizzazione edilizia.

Per le aree interessate da interventi di trasformazione urbanistica assoggettati a S.U.E., è data da St meno la superficie delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

V = Volume costruibile (mc), viene usato per normare il volume costruibile su una determinata area. Per la definizione operativa del medesimo, si rinvia al Regolamento Edilizio;

$I_t = V/St =$ indice volumetrico di edificabilità territoriale (mc/mq), viene usato per normare il volume massimo costruibile in una determinata area di superficie St interessata da interventi di trasformazione urbanistica assoggettati a S.U.E.. Il volume V , così determinato, si intende uniformemente distribuito su tutte le aree che concorrono alla determinazione della St . In altri termini, l'uso di tale indice per normare V , equivale al riconoscimento del diritto di tutti i proprietari dei lotti, compresi nell'area di intervento, di concorrere, in misura direttamente proporzionale all'area dei lotti medesimi, alla formazione di V ;

$I_f = V/S_f =$ indice volumetrico di edificabilità fondiaria (mc/mq), viene usato per normare il volume massimo costruibile sull'area suscettibile di utilizzazione edilizia, cioè su S_f ;

$S_c =$ Superficie coperta (mq), viene usata per normare la porzione di S_f occupata dall'edificio. Per la definizione operativa della medesima, si rinvia al Regolamento Edilizio;

$R_c = S_c/S_f =$ Rapporto di copertura (mq/mq), viene usato per normare la quota massima di S_c e, per differenza, la quota minima di superficie libera, in rapporto ad S_f , fatti salvi i disposti del Regolamento Edilizio relativamente alle autorimesse a servizio degli edifici esistenti;

$S_{us} =$ Indice di urbanizzazione secondaria (mq/mc, mq/mq), viene usata per normare le aree destinate alle urbanizzazioni di livello comunale, essa comprende, pertanto, tutte le superfici destinate alle opere ed alle attrezzature di cui all'art. 21, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

$U_t =$ Indice superficiale di utilizzazione territoriale (mq/mq), esprime la massima superficie utile edificabile per ogni metro quadro di superficie territoriale, e viene usato esclusivamente per le aree a destinazione produttiva e terziaria;

$U_f =$ Indice superficiale di utilizzazione fondiaria (mq/mq), esprime la massima superficie utile edificabile per ogni metro quadro di superficie fondiaria, e viene usato esclusivamente per le aree a destinazione produttiva e terziaria;

$H =$ Altezza del fabbricato (m), viene usata per normare l'altezza massima del fabbricato. Per la definizione operativa della medesima, si rinvia al Regolamento Edilizio.

In relazione alla dimensione degli insediamenti consentiti con i vari interventi urbanistici, il Piano dimensiona le aree per le opere di urbanizzazione di interesse comunale, facendo riferimento alle norme sugli standards urbanistici, di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Infine, il Piano individua e dimensiona le aree per servizi ed attrezzature di interesse generale, rientranti nella categoria di cui all'art. 22 della L.R. 56/77 e s.m.i..

TITOLO SECONDO**NORME SPECIFICHE DI AREA*****Art. 14 - Contenuti delle norme specifiche di area – Inizio -***

Le destinazioni d'uso, gli interventi urbanistici ed edilizi, le modalità di attuazione, gli indici urbanistici ed edilizi e le norme specifiche per ciascuna delle aree normative di cui all'art. 9 sono disciplinati ai successivi articoli, predisposti nella forma di scheda.

Tali aree sono individuate topograficamente sulla tavola di Piano indicata nella scheda e contrassegnate dalla simbologia ivi riportata.

Ai fini della lettura del codice di area, si precisa che:

- la lettera maiuscola definisce il tipo di area secondo le classificazioni di cui al D.M. 1444/68;
- la cifra definisce il tipo di intervento di cui allo articolo 5 delle presenti norme;
- le lettere minuscole definiscono le destinazioni d'uso principali;
- l'eventuale cifra riportata dopo la lettera minuscola indica il sottotipo di area normativa in base agli indici di edificabilità ed alle prescrizioni particolari.

ARTICOLO	A R E A	DENOMINAZIONE	CODICE	TAVOLA	SIMBOLOGIA
14.12.		Area Centrale ENEL in località Leri Cavour	D.5.p.	B.	

CARATTERISTICHE DELL'AREA	- Area destinata alla costruzione della nuova centrale ENEL a ciclo combinato.	
OBIETTIVI DI PIANO	- Consentire la realizzazione della nuova centrale termoelettrica ENEL a ciclo combinato nonché delle relative infrastrutture, delle opere accessorie e provvisorie, così come previsto dal D.M. del 28 giugno 1991.	
DESTINAZIONI D'USO	PRINCIPALI	SECONDARIE
	P	
TIPO DI INTERVENTO	- Nuovo impianto	
MODALITÀ DI ATTUAZIONE	- Intervento diretto	
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI	Secondo quanto previsto dal D.M. 28 giugno 1991	

P R E S C R I Z I O N I	INTERVENTI EDILIZI
	- Sono consentiti tutti gli interventi previsti dal D.M. del 28 giugno 1991.
P A R T I C O L A R I	

ARTICOLO		A R E A	DENOMINAZIONE	CODICE	TAVOLA
14.13.			Sistema insediativo delle Grange	A.2.a.t.	B.

CARATTERISTICHE DELL'AREA	- Complessi edilizi rurali aventi valore architettonico, caratteristici dell'insediamento storico delle aree di risaia, costituenti un sistema unitario.				
OBIETTIVI DI PIANO	- Conservazione e valorizzazione dei complessi edilizi anche in quanto parte di un sistema unitario.				
DESTINAZIONI D'USO	<table border="1"> <tr> <td>PRINCIPALI</td> <td>SECONDARIE</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>R - T2 - T3</td> </tr> </table>	PRINCIPALI	SECONDARIE	A	R - T2 - T3
PRINCIPALI	SECONDARIE				
A	R - T2 - T3				
TIPO DI INTERVENTO	- Recupero urbanistico				
MODALITÀ DI ATTUAZIONE	- Intervento diretto - Intervento indiretto				
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI	<p>If = esistente</p> <p>Rc = esistente</p> <p>H = esistente</p>				
P R E S C R I Z I O N I	<p>INTERVENTI EDILIZI</p> <p>- E' consentita l'installazione di attrezzature e impianti tecnici per lo svolgimento delle attività agricole.</p> <p>- Tutti gli interventi edilizi devono rispettare i caratteri morfologici tipici dell'architettura dei complessi edilizi; in particolare, sulle chiese facenti parte del complesso Abbaziale di Lucedio, vincolate ai sensi della L. 1089/39, e sul complesso abbaziale medesimo, sono consentiti solo interventi di restauro conservativo.</p> <p>- Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, devono essere rigorosamente salvaguardati i volumi di impianto storico per le cui facciate è consentito solo l'intervento di restauro e risanamento conservativo.</p> <p>- Non sono consentiti interventi di nuova costruzione all'interno dei complessi edilizi e nelle aree comprese nella fascia perimetrale di larghezza pari a 300 m. Il Consiglio Comunale può, con deliberazione motivata, consentire di derogare da detta norma solo nel quadro di un S.U.E. esteso all'intero complesso edilizio e mirato al recupero del medesimo.</p> <p>- Per i complessi ricadenti nella zona di salvaguardia del parco naturale regionale del Bosco delle Sorti della Partecipanza, valgono le norme di cui all'art. 7 della L.R. 19 agosto 1991, n. 38.</p>				
P A R T I C O L A R I	<p>MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI</p> <p>- Gli interventi di ristrutturazione edilizia che concernano più del 30% della volumetria di un complesso edilizio, sono soggetti a S.U.E..</p>				


ARTICOLO	A R E A	DENOMINAZIONE	CODICE	TAVOLA	SIMBOLOGIA
14.15.		Area agricola	E.	B. C.1. C.2. C.3.	

CARATTERISTICHE DELL'AREA	- Aree utilizzate a fini agricoli.				
OBIETTIVI DI PIANO	- Conferma e consolidamento dell'uso in atto.				
DESTINAZIONI D'USO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRINCIPALI</th> <th>SECONDARIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PRINCIPALI	SECONDARIE	A	
PRINCIPALI	SECONDARIE				
A					
TIPO DI INTERVENTO	- Tutti gli interventi edilizi				
MODALITÀ DI ATTUAZIONE	- Intervento diretto				
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI	<p>Indici di cui ai commi 12, 13, 14, e 15, art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i. per le residenze rurali</p> <p>H = 8,50 m per le residenze rurali</p>				
P R E S C R I Z I O N I P A R T I C O L A R I	<p>COMPATIBILITA' LOCALIZZATIVA</p> <p>- Le infrastrutture, strutture ed attrezzature per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, sono localizzabili nelle aree agricole. Viceversa quelle non configurabili come attività agricola ai sensi del medesimo articolo, fatta eccezione per quelle di cui al punto successivo, devono essere localizzate nelle aree produttive.</p> <p>- La realizzazione di infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali, da parte di aziende, non configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, è ammessa solo nelle aree agricole, garantendo comunque una quota di superficie libera almeno pari ai due terzi dell'intero lotto.</p> <p>INTERVENTI EDILIZI</p> <p>- Negli edifici rurali di antica formazione non è ammesso l'intervento di demolizione con ricostruzione, fatta eccezione per quelle parti fatiscenti non più recuperabili.</p> <p>- Negli edifici esistenti attualmente utilizzati, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di ampliamento per motivi igienici e funzionali, concesso una tantum nei limiti degli indici urbanistici ed edilizi indicati al punto successivo.</p> <p>■ Nelle aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli artt. 27, 29 e 30 della L.R. 56/77 e s.m.i. sono ammessi, una tantum, interventi di ampliamento delle abitazioni, per motivi igienici e funzionali, fino ad un massimo di 25 mq ed è consentito l'ampliamento, per motivi funzionali, delle attrezzature già esistenti per lo svolgimento dell'attività agricola.</p> <p>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</p> <p>- Gli interventi volti al recupero, a fini residenziali e terziari, di edifici rurali in disuso e di antica formazione, qualora riguardino un volume utile superiore a 3000 mc, sono soggetti a S.U.E..</p> <p>INDICI URBANISTICI ED EDILIZI</p> <p>■ Nelle abitazioni rurali, in deroga agli indici urbanistici ed edilizi, è ammesso, una tantum, per motivi igienici e funzionali, l'ampliamento fino ad un massimo di 25 mq di superficie utile.</p>				

ARTICOLO	A	DENOMINAZIONE	CODICE	TAVOLA	SIMBOLOGIA
14.15.	R E A	Area agricola	E.	B. C.1. C.2. C.3.	

P R E S C R I Z I O N I P A R T I C O L A R I	<p>- Le distanze da osservare per l'edificazione della attrezzature a servizio dell'attività agricola e per la realizzazione degli allevamenti zootecnici sono definite nel Regolamento Edilizio.</p> <p>- Nel recupero a fini residenziali di edifici rurali non più utilizzati è concesso l'aumento della superficie utile per un massimo del 30% di quella esistente e, comunque, non oltre i 50 mq per adeguamenti igienici e funzionali. Ampliamenti di 25 mq sono comunque concessi anche se eccedono detta percentuale.</p> <p>- Nel recupero a fini terziari di edifici rurali non più utilizzati è concesso l'aumento della superficie utile per un massimo del 30% di quella esistente e, comunque, ampliamenti di 50 mq sono concessi anche se eccedono.</p> <p>- Negli edifici esistenti, attualmente utilizzati per uso residenziale, terziario o produttivo, l'intervento di ampliamento è soggetto alle seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per edifici ad uso residenziale, fino ad un massimo del 20% della superficie utile esistente e, comunque, non oltre i 50 mq. Ampliamenti di 25 mq sono comunque concessi anche se eccedono detta percentuale; • per edifici ad uso terziario o produttivo, fino ad un massimo del 50% della Sc esistente, con $S_{us} = 1$ mq/mq della superficie utile lorda per gli ampliamenti terziari e $S_{us} = 0,10$ mq/mq della Sf per ampliamenti produttivi. Comunque ampliamenti sino a 200 mq sono ammessi anche se eccedono. <p>REQUISITI MORFOLOGICI</p> <p>- Tutti gli interventi edilizi riguardanti edifici rurali di antica formazione devono avvenire nel rispetto dei caratteri morfologici propri dell'architettura tradizionale.</p>
--	--

ARTICOLO	A R E A	DENOMINAZIONE	CODICE	TAVOLA	SIMBOLOGIA
14.20.		Parco naturale regionale del Bosco delle sorti della Partecipanza	F.v.1.	B.	
CARATTERISTICHE DELL'AREA	- Area a bosco di interesse sia botanico che storico, costituente uno dei più antichi residui del bosco di pianura in Piemonte.				
OBIETTIVI DI PIANO	- Tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area boschiva al fine di ricostituire e mantenere l'unità ambientale e consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali, come da L.R. 19 agosto 1991, n. 38.				
DESTINAZIONI D'USO	PRINCIPALI		SECONDARIE		
	Area a bosco				
TIPO DI INTERVENTO	- Tutela e valorizzazione ambientale.				
MODALITÀ DI ATTUAZIONE					
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI					
P R E S C R I Z I O N I P A R T I C O L A R I	- Sull'intero territorio del Parco naturale regionale del Bosco delle Sorti della Partecipanza, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, valgono i divieti di cui all'art. 7 della L. 19 agosto 1991, n. 38.				



CITTA' DI TRINO

PROVINCIA DI VERCELLI

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO URBANISTICA
COPIA DEL DOCUMENTO
FIRMATO DALL'ASSESSORE

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO URBANISTICA
17 DIC. 1995
Prot. Gen. n. 12084

in data - 1 SET. 1997
Approvato con D.G.R. N. 26 - 21511
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Ing. Urb. Federico Esposito

TAVOLA B.

TERRITORIO COMUNALE

SCALA 1:10'000

IL SINDACO


OTTOBRE 1996

Carlo Socco
CARLO SOCCO
Architetto
ORD. Arch. Prov. TO N. 1946


IL PROGETTISTA ARCH. CARLO SOCCO
aggiornamento giugno 1996

APPROVATA CON DELIBERA C.C. N. 50 DEL 16/11/96





INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-TERZIARI IN AREA IMPROPRIA (E)



SISTEMA INSEDIATIVO DELLE GRANGE (A.2.a.t.)




AREA DI LERI CAVOUR E CASCINA GALEAZZA (A.2.t)




AREA CENTRALE ENEL E. FERMI (B.p)




AREA CENTRALE ENEL DI LERI CAVOUR (D.5.p)



PARCO NATURALE REGIONALE DEL BOSCO DELLE SORTI DELLA PARTECIPANZA (F.v.1)



ZONA DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAT. REG. DEL BOSCO DELLE SORTI DELLA PARTECIPANZA (F.v.1)



AREA AGRICOLA (E)

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO (Art.14.22)

